

## REGOLAMENTO (CEE) N. 974/89 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 1989

che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1030/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alla conclusione dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto<sup>(1)</sup>, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere relativo all'articolo 13 dell'accordo,considerando che lo scambio di lettere di cui al regolamento (CEE) n. 1030/77 prevede che l'elemento mobile del prelievo, calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87<sup>(3)</sup>, sia diminuito di un importo fissato ogni trimestre dalla Commissione; che tale importo deve

essere uguale al 60 % della media degli elementi mobili dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l'importo stesso è fissato;

considerando gli elementi mobili applicabili ai prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40 dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1989,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo menzionato al paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere di cui al regolamento (CEE) n. 1030/77, di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto, è fissato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(<sup>1</sup>) GU n. L 126 del 23. 5. 1977, pag. 1.  
 (<sup>2</sup>) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.  
 (<sup>3</sup>) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

**ALLEGATO**

del regolamento della Commissione, del 14 aprile 1989, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto

(ECU/t)

Codice NC	Importo
2302 10 10	31,48
2302 10 90	67,45
2302 20 10	31,48
2302 20 90	67,45
2302 30 10	31,48
2302 30 90	67,45
2302 40 10	31,48
2302 40 90	67,45